

ACCORDO EX ART.15 LEGGE 241/90 E ART 23 C.C.N.L. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI DEL 16/11/2022 PER L'UTILIZZAZIONE CONGIUNTA E A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese _____;

Premesso che

- a norma dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli enti e previo assenso dell'ente di appartenenza”*;
- l'art. 23 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 16.11.2022 ha disapplicato e sostituito l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018 confermando di fatto la disciplina previgente prevedendo quanto segue: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione”*.

Rilevato che le Amministrazioni dell'Unione Val Tiglione e del Comune di Vinchio intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte dell'Unione Val Tiglione, di n.1 unità in forza al Comune di Vinchio in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti.

tra

L'Unione Val Tiglione, rappresentata in questo atto dal Dott. Alfio Tommaso Zacco, in qualità di Responsabile del Settore Personale, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso la sede dell'Unione Val Tiglione,

e

Il Comune di Vinchio, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Chiara Rosalia Zogo, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, la quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, domiciliata ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Vinchio

SI STABILISCE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - Oggetto

Il presente accordo convenzionale ha per oggetto l'utilizzazione da parte dell'Unione Val Tiglione della dipendente del Comune di Vinchio Arch. Gloria Barbero, in servizio a tempo parziale (24 ore) e indeterminato presso il Comune di Vinchio in qualità di Istruttore Tecnico, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione del presente accordo convenzionale, per lo svolgimento di mansioni afferenti al suo profilo professionale presso l'Unione Val Tiglione.

ART.2 - Durata

Il presente accordo convenzionale decorrerà dal 01.01.2024 e avrà termine in data 31.12.2024. Al termine del periodo di durata gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dalle rispettive Giunte, al rinnovo del presente accordo alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale, questo viene a cessare.

ART.3 – Tempo di lavoro e assegnazione

La dipendente presterà servizio presso l'Unione Val Tiglione per un tempo di lavoro pari a n. 12,00 ore settimanali.

La dipendente convenzionata garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Ente, secondo un calendario concordato d'intesa fra le amministrazioni degli Enti suddetti e la dipendente stessa, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Gli Enti interessati potranno di volta in volta convenire una diversa utilizzazione del servizio senza incidere sull'entità degli oneri che vengono stabiliti con la presente accordo convenzionale.

ART.4 – Titolarità del rapporto

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Vinchio, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, per cui assume, a proprio carico, tutti gli adempimenti, previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro, ai fini dei rapporti giuridici ed economici con il dipendente.

ART.5 – Oneri finanziari

Compete alla dipendente per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso il Comune di Vinchio e l'Unione Val Tiglione il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Gli oneri finanziari riferiti al lavoratore utilizzato sono i seguenti:

1. Trattamento economico in godimento del lavoratore (costituito da stipendio contrattualmente determinato ed erogato per 13 mensilità, indennità di vacanza contrattuale, indennità di comparto, P.E.O, assegni dovuti al dipendente)
2. Trattamento accessorio a norma di contratto finanziato all'interno del Fondo risorse decentrate connesso allo svolgimento di particolari attività (indennità turno/disagio/maneggio valori, reperibilità, lavoro straordinario) oppure erogato per particolari progetti, incarichi o responsabilità oppure in base alla produttività;
3. Oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
4. Rimborso spese di accesso dall'Unione Val Tiglione al Comune di Vinchio.

Il trattamento economico di cui al punto 1, i relativi oneri, i conseguenti assegni dovuti alla dipendente, nonché ogni altra connessa contribuzione dovuta dagli istituti o Enti previdenziali a Assistenziali, dovranno essere ripartiti tra il Comune di Vinchio e il Unione Val Tiglione nei seguenti termini:

- 50,00% (corrispondente a 12 ore paramtrate su 24 complessive) a carico del Unione Val Tiglione
- 50,00 % (corrispondente a 12 ore paramtrate su 24 complessive) a carico del Comune di Vinchio

e saranno erogati per intero dal Comune di Vinchio, con obbligo di rimborso da parte dell'Unione Val Tiglione per la quota di spettanza. Il conguaglio a saldo di quanto dovuto per l'anno di riferimento verrà comunicato all'Unione Val Tiglione entro il 31 marzo dell'anno successivo e dovrà essere versato entro il 31 maggio del medesimo anno. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto o del saldo, così come sopra determinati, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune di Vinchio entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta di saldo.

Le eventuali spese per prestazioni di lavoro straordinario e per missioni o trasferte effettuate per conto di ciascun Ente, saranno riconosciute e liquidate dall'Ente che le ha autorizzate, sulla base di specifica documentazione.

Ciascun Ente corrisponde nel caso, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;

La retribuzione connessa allo svolgimento di particolari progetti, incarichi o responsabilità ed eventuali indennità turno/disagio/maneggio valori, reperibilità saranno riconosciuta e liquidata dall'Ente che li ha disposti.

ART.6 – Rimborso spese di viaggio

Per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, la dipendente convenzionata viene autorizzata all'uso del proprio automezzo. Il Comune di Vinchio non dispone infatti di autovetture di servizio da destinare a quell'esclusivo fine e i due Enti non sono collegati da idonei mezzi pubblici di trasporto. Per tale motivo, alla dipendente sarà corrisposto, per accedere all'Ente convenzionato il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dell'Unione Val Tiglione, sulla base di specifica e documentata richiesta della dipendente. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Ente di appartenenza seguendo il tracciato viario più breve, comprendendo naturalmente anche il viaggio di ritorno.

ART.7 – Periodo di riposo giornaliero, ferie, malattia

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo.

Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando l'obbligo contrattuale contemporaneo di due settimane consecutive.

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Vinchio che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà l'assenza all'Unione Val Tiglione.

In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Comune di Vinchio con le modalità di cui alla vigente normativa. Il Comune di Vinchio, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia all'Unione Val Tiglione.

I permessi studio eventualmente richiesti ed altri eventuali ulteriori congedi, verranno ripartiti tra gli Enti secondo le proporzioni di cui all'art. 5.

ART.8 – Risoluzione

Prima della scadenza stabilita dall'art. 2 ciascun Ente ha facoltà di recedere dal presente accordo convenzionale.

Il recesso dal presente accordo convenzionale è subordinato all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 30 giorni solari e dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata A/R o PEC, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Con il recesso di una delle parti, l'accordo convenzionale cesserà di produrre qualsiasi effetto dal primo giorno successivo al periodo di preavviso ovvero, nel rispetto del periodo di preavviso stesso, dal giorno individuato nell'atto di recesso.

L'accordo convenzionale sarà risolto altresì nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente accordo convenzionale.

ART.9 – Definizione delle controversie

L'eventuale contenzioso tra gli Enti è demandato ad un collegio composto da tre membri: i Segretari Comunali degli Enti interessati e un terzo soggetto nominato in via congiunta dagli Enti stessi.

ART.10 – Norme finali

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. il Comune di Vinchio è incaricato del trattamento dei dati relativi. Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale del comparto Regioni – autonomie locali nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI VINCHIO

Zogo Dott.ssa Chiara Rosalia

PER L'UNIONE VAL TIGLIONE

Zacco dott. Alfio Tommaso

Per accettazione

La dipendente